

A

**Legge federale
sulle misure per la salvaguardia
della sicurezza interna
(LMSI)**

Disegno (soluzione costituzionale)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 agosto 2007¹,
decreta:

I

La legge federale del 21 marzo 1997² sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:

Ingresso, primo comma

visti gli articoli 54 capoverso 1, 57 capoverso 2 e 68 capoverso 4 della Costituzione federale³;

Art. 24b Aree vietate

¹ Le autorità competenti possono vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata), se è provato che in occasione di manifestazioni sportive ha partecipato ad atti violenti contro persone o cose. L'autorità cantonale competente definisce i confini delle singole aree vietate.

² Il divieto è valido per la durata massima di un anno.

³ Il divieto è pronunciato mediante decisione formale dalle autorità del Cantone in cui la persona risiede o in cui ha partecipato agli atti violenti. Le autorità del Cantone in cui si sono verificati gli atti violenti hanno la precedenza. Il Servizio centrale può presentare la relativa richiesta.

1 FF **2007** 5875

2 RS **120**

3 RS **101**

Art. 24d Obbligo di presentarsi alla polizia

- ¹ Una persona può essere obbligata a presentarsi alla polizia in determinati orari se:
- negli ultimi due anni ha violato il divieto di accedere a un'area determinata, secondo l'articolo 24b, o il divieto di recarsi in un Paese determinato, secondo l'articolo 24c;
 - in base a elementi concreti e attuali si deve presumere che altre misure non la distolgono dal commettere atti violenti in occasione di manifestazioni sportive; oppure
 - l'obbligo di presentarsi alla polizia rappresenta nel caso particolare la misura meno severa.
- ² La persona interessata deve presentarsi al posto di polizia designato nella decisione, negli orari indicati. Di principio si tratta di un posto di polizia nel luogo di residenza. Nel designare luogo e orari, l'autorità tiene conto della situazione personale della persona interessata.
- ³ L'obbligo di presentarsi alla polizia è imposto con decisione formale dall'autorità del Cantone di residenza della persona interessata. Il Servizio centrale può presentare la relativa richiesta.

Art. 24e Fermo preventivo di polizia

- ¹ Una persona può essere sottoposta a un fermo preventivo di polizia se:
- vi sono indizi concreti e attuali che in occasione di una manifestazione sportiva nazionale o internazionale parteciperà a gravi atti violenti contro persone o cose; e
 - è l'unica possibilità per impedirle di commettere tali atti violenti.
- ² Il fermo preventivo di polizia termina quando non ne sussistono più i presupposti e in ogni caso dopo 24 ore.
- ³ La persona interessata deve presentarsi all'ora indicata al posto di polizia del luogo di residenza o a un altro posto di polizia designato nella decisione e restarvi per la durata del fermo.
- ⁴ Se la persona interessata non si presenta al posto di polizia, può esservi condotta dalla polizia.
- ⁵ Su richiesta della persona interessata, un'autorità giudiziaria esamina la legalità della privazione della libertà.
- ⁶ Il fermo preventivo di polizia è pronunciato con decisione formale dalle autorità del Cantone in cui la persona interessata risiede o dalle autorità del Cantone in cui si temono gli atti violenti. Le autorità del Cantone in cui si temono gli atti violenti hanno la precedenza.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2010, su riserva dell'approvazione da parte del popolo e dei Cantoni del disposto costituzionale sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive⁴.

⁴ FF 2007 5893

B

Legge federale *Disegno (soluzione sulla base di un concordato)*
sulle misure per la salvaguardia
della sicurezza interna
(LMSI)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 agosto 2007⁵,
decreta:

I

La legge federale del 21 marzo 1997⁶ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 4 lett. f

⁴ Sono misure preventive:

- f. le misure atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive, secondo gli articoli 24a e 24c.

Art. 24a cpv. 2, frase introduttiva

² Nel sistema d'informazione possono essere registrate informazioni su persone contro cui sono stati pronunciati divieti di recarsi in un Paese determinato, misure secondo il diritto cantonale volte a prevenire gli atti violenti in occasione di manifestazioni sportive o altre misure quali divieti di accedere agli stadi, se la misura:

Art. 24b

Abrogato

Art. 24c cpv. 1 lett. a

¹ Una persona può essere assoggettata, per un periodo determinato, al divieto di lasciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato se:

- a. essa è colpita da un divieto di accedere a un'area determinata, poiché è comprovato che ha partecipato ad atti violenti contro persone o oggetti in occasione di manifestazioni sportive; e

⁵ FF 2007 5875

⁶ RS 120

Art. 24d–24e

Abrogati

Art. 24f Età minima

Le misure secondo l'articolo 24c sono pronunciate solo contro persone che hanno compiuto i 12 anni.

Art. 24g Effetto sospensivo

Il ricorso contro le misure secondo l'articolo 24c ha effetto sospensivo solo se non ne risulta pregiudicato lo scopo della misura e se l'autorità di ricorso o il giudice lo accorda espressamente in una decisione incidentale.

Art. 24h

Abrogato

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.